

F.U.I. - Federazione degli Ucraini in Italia ONLUS

STATUTO

Art.1 Denominazione

Il 26 novembre 2005 si è costituita la "F.U.I. - Federazione degli Ucraini in Italia" onlus – Federazione nazionale ed internazionale per la tutela dei diritti degli Ucraini in Italia;

Art.2 Sede

La sede è stabilita nell'Europa Unita, in Italia, a Roma, Via Vespasiano n. 48;

- la F.U.I. può costituire sedi regionali in Italia;

- la F.U.I. può aprire uffici e rappresentanze in Italia, nei Paesi dell'Europa Unita ed all'estero;

Art.3 Durata

La F.U.I. avrà durata illimitata nel tempo, salvo diversa decisione dell'Assemblea Generale dei Soci.

Art.4 Scopi

La F.U.I.

- 1) è apartitica;
- 2) persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
- 3) è una ONLUS - organizzazione non lucrativa di utilità sociale;
- 4) è una federazione che scaturisce dalle esperienze di operatori del settore che, attraverso la forma associativa e federativa, intendono promuovere la realizzazione e la divulgazione di tutte quelle iniziative che possano favorire la crescita dell'interculturalità a livello nazionale ed internazionale attraverso la maturazione culturale del cittadino con la conoscenza delle problematiche di vita dei lavoratori stranieri sia in Italia sia in Europa Unita, sia esterni all'Europa;
- 5) propone l'interculturalità come momento di studio, ricerca e riflessione sul genere umano, per scegliere il proprio ruolo di vita;
- 6) sostiene, attraverso le proprie iniziative e pubblicazioni una crescente mobilitazione dei mass-media per lo sviluppo dell'interculturalità che sia progresso civile e migliori la qualità della vita dei popoli;
- 7) promuove intese umanitarie ed operative con altre Associazioni sia in Italia sia nell'Europa Unita, sia del resto del mondo per sviluppare l'interculturalità;
- 7) diffonde le varie problematiche dei lavoratori stranieri, quale atto culturale di preparazione e di evoluzione della mentalità dell'individuo, che lo porti ad accettare le proiezioni delle varie problematiche sociali (quali, per puro esempio, la mancanza di abitazioni, la lontananza dalla famiglia, gli handicap fisici, la droga, la vecchiaia, lo sfruttamento del lavoro e delle persone);
- 8) ritiene indispensabile attuare la sua funzione federativa nell'interesse delle associazioni consociate, sia a livello nazionale che internazionale e, a tal fine, promuove una collaborazione operativa tramite protocolli d'intesa che favoriscano il collegamento ed il coordinamento fra gruppi e associazioni per una comune strategia di obiettivi prioritari di tipo economico e sociale. Ciò, sia orientando la legislazione degli Stati a tutela di tutti i cittadini emigrati dal proprio Paese in Italia, in Europa Unita, nel resto del mondo, sia promuovendo l'abbattimento delle cause emarginanti;
- 9) indica come necessario promuovere al livello scolastico una cultura della conoscenza dei problemi dell'emigrazione, legata alla interculturalità, cioè ad una mentalità innovativa degna dell'uomo civile che meriti di essere tempestivamente costruita e sostenuta con conoscenze e convinzioni da acquisire all'interno della scuola anche attraverso modalità operative socializzanti, miste ad indagini di introspezione individuale e collettiva, e ciò allo scopo preciso di riconoscere chiaramente la propria identità personale;
- 10) rappresenta e tutela: gli interessi morali, economici e giuridici dei lavoratori stranieri, ucraini in particolare, con una propria struttura presso le pubbliche Amministrazioni e presso Enti ed Istituti che hanno per scopo il miglioramento della qualità della vita attraverso:
 - a) la promozione dell'interculturalità;
 - b) l'assistenza di persone svantaggiate, indigenti, anziani non autosufficienti e/o economicamente disagiati, minori disadattati o devianti, sia ucraini che dei Paesi del resto del mondo;
 - c) la promozione del lavoro e l'integrazione per gli stranieri svantaggiati, disabili ed invalidi;
 - d) il reinserimento dei lavoratori stranieri svantaggiati, disabili, nella società;
- 11) provvede all'assistenza, anche sotto l'aspetto sociale, del proprio assistito avvalendosi di specialisti medici, psicologi, insegnanti, anche se non iscritti alla Federazione;
- 12) promuove i diritti della persona, con consulenza e assistenza giuridica in favore degli ucraini in particolare e degli stranieri in generale;
- 13) fa beneficenza tramite erogazioni liberali in natura e in denaro a persone svantaggiate ucraine e di altri Paesi;
- 14) promuove tutte quelle iniziative culturali e di sensibilizzazione atte ad evidenziare le problematiche dei lavoratori stranieri in generale e di quelli ucraini in particolare, con lo scopo di studiare i problemi psico-sanitari dei lavoratori stranieri con équipe interne alla Federazione ed anche con la collaborazione di altre associazioni e strutture di assistenza;
- 15) raccoglie e pubblica dati e notizie riguardanti la vita dei lavoratori stranieri in generale ed ucraini in particolare e le loro problematiche; a questo proposito, le pubblicazioni a stampa della Federazione, qualunque sia il genere od il contenuto, devono circolare sotto la denominazione : "Federazione degli Ucraini in Italia" onlus;
- 16) promuove contatti con specialisti operanti nel settore, sia a livello nazionale che internazionale;
- 17) organizza seminari di studi, convegni, osservatori nazionali ed internazionali sui problemi relativi all'inserimento nel mondo del lavoro degli stranieri in generale e degli ucraini in particolare, alla tutela

del lavoratore nelle strutture lavorative, per il conseguimento di tali scopi;
18) la Federazione può compiere tutte le operazioni non vietate dalla legge.

Art. 5 Patrimonio Sociale

E' costituito:

- dai versamenti degli associati da eseguirsi nella misura che verrà stabilita annualmente dal Comitato Direttivo;
 - da contributi volontari;
 - di singoli soci;
 - di privati cittadini non soci;
 - da vendite occasionali;
 - da donazioni devolute alla F.U.I. da sostenitori;
 - da tutti i beni mobili ed immobili acquisiti a qualunque titolo dalla Federazione;
- La F.U.I. non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura; impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse connesse;

Art.6 Soci

Le cariche associative della F.U.I. sono ricoperte in seguito ad elezione da parte dell'assemblea dopo il quinto anno dalla fondazione e vengono ricoperte a titolo gratuito, ad eccezione dei Soci Fondatori.

I soci della F.U.I. si dividono in :

- Soci fondatori;
- Soci effettivi;
- Soci "ad honorem";
- Soci istituzionali;
- tutti i soci, eccetto quelli "ad honorem" e quelli istituzionali, hanno il diritto di partecipare alle assemblee, di votare direttamente o per delega, di svolgere il lavoro preventivamente concordato e di recedere dall'appartenenza alla Federazione;
- i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali nell' ammontare fissato dal Comitato Direttivo e a prestare il lavoro preventivamente concordato;
- i soci che ricoprono cariche politiche o sindacali non possono essere eletti a cariche direttive nella Federazione;
- la qualifica di socio si acquista entrando a far parte della F.U.I. in una delle seguenti categorie:

Soci fondatori

- sono quelli citati nell' Atto Costitutivo al fine di garantire il proseguimento e la continuità degli scopi sociali statutari;
- a questi soci è riconosciuto il diritto di permanenza nel Consiglio di Amministrazione per tutta la durata della Federazione;
- le loro prestazioni hanno diritto a remunerazione;
- sono elettori;

Soci Effettivi

- sono le persone fisiche che ne fanno richiesta e la cui adesione è accolta dal Comitato Direttivo;
- le loro prestazioni non hanno diritto a remunerazione, salvo quanto previsto dalla normativa vigente;
- nella domanda di adesione l' aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo Statuto della Federazione;
- l'iscrizione decorre dalla data di delibera del Comitato Direttivo;
- per particolari categorie di cittadini in disagiate condizioni economiche, su loro richiesta, il Comitato Direttivo (a suo insindacabile giudizio), sentito il parere del Presidente, può deliberare la loro iscrizione gratuita accettandoli come soci effettivi;
- sono elettori ed eleggibili;

Soci Sostenitori

- sono le persone fisiche e giuridiche che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal Comitato Direttivo;
- le loro prestazioni sono a carattere gratuito salvo quanto previsto dalla norma vigente;
- nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo Statuto della Federazione;
- l'iscrizione decorre dalla data deliberata dal Comitato Difettivo;
- sono elettori ed eleggibili;
- la qualifica si acquisisce mediante un versamento almeno doppio di quello previsto per i soci effettivi;

Soci "ad honorem"

- sono coloro che acquisiscono particolari meriti per la tutela del disabile, dell'invalido, degli scopi sociali della Federazione e del Volontariato nazionale ed internazionale;
- questi soci non hanno l'obbligo di versare alcuna quota associativa e sono iscritti in un particolare libro dei soci "ad honorem";
- Possono partecipare alle riunioni delle assemblee, su invito del presidente della Federazione, ma non hanno diritto di voto.

Soci Istituzionali

- sono le persone giuridiche cui viene offerta e da loro accettata la qualifica di socio della F.U.I. a causa di protocolli di intesa o di accordi di cooperazione nell'ambito statuario della Federazione;
- non hanno alcun obbligo di versare quote associative;
- sono iscritti in un particolare libro dei "soci istituzionali" ;

- non sono elettori ne eleggibili;
- la qualifica di socio si perde:
 - a) per dimissioni volontarie;
 - b) in caso di mancato pagamento della quota di iscrizione annuale da versare entro il mese di gennaio di ogni anno; Trascorsi 30 gg. dal mancato versamento si perde automaticamente la qualifica di socio;
- la radiazione del socio è decisa dal Comitato Direttivo, previa diffida ed acquisizione delle controdeduzioni da parte del Collegio dei Probiviri, per comportamenti contrastanti con le finalità e gli scopi della federazione;
- in caso di richiesta di istruzione di ricorsi in giudizio da parte del socio, è previsto un contributo quale rimborso delle spese vive affrontate dalla Federazione come da elenco a piè di lista;
- sono esclusi dal suddetto contributo coloro che sono stati iscritti gratuitamente a norma di Statuto;

Art. 7 Organi

Sono organi della federazione

- I Soci Fondatori
- L'Assemblea Generale dei Soci
- Il Comitato Direttivo
- Il Presidente
- I Vicepresidenti
- Il Segretario Generale
- Il Consiglio Federativo
- I Dipartimenti
- Le sedi Regionali
- Il Collegio dei Probiviri
- Il Collegio Sindacale

Art.8 L'assemblea Generale dei Soci

- 1) L'assemblea è costituita da tutti i soci
- 2) si riunisce in via ordinaria una volta all'anno ed in via straordinaria quando convocata.
- 3) Le riunioni sono convocate dal Presidente, congiuntamente al Segretario Generale, con predisposizione dell'Ordine del Giorno indicante gli argomenti da trattare almeno 15gg. prima della data fissata, mediante pubblicazione sul bollettino della F.U.I., oppure affissione del comunicato all'albo di Federazione.
- 4) L'assemblea delibera annualmente il bilancio, elegge ogni 5 anni il Comitato Direttivo, il Collegio Sindacale, il Collegio dei Probiviri, il Collegio dei Revisori dei Conti.
- 5) L'assemblea può essere convocata in seduta straordinaria dal Comitato Direttivo in qualsiasi momento per questioni inerenti ad eventuali modifiche dello statuto e per qualsiasi altra questione generale di particolare rilievo.
- 6) I soci possono essere rappresentati tramite una delega scritta, da altro socio che non faccia parte ne dei Sindaci, ne dei Probiviri, nè dei dipendenti della Federazione.
- 7) La delibera sulle modifiche statutarie richiede una percentuale dell'80% degli iscritti.
- 8) Le deliberazioni sono approvate con la maggioranza dei due terzi in prima convocazione, dei soci presenti in seconda convocazione.
- 9) Nessun socio può essere portatore di più di quattro deleghe.
- 10) I Rappresentanti Regionali eletti dalle Assemblee Regionali nell'Assemblea Regionale esprimono i voti degli iscritti

Art.9 Il Comitato Direttivo

- 1) E' composto dai quattro membri soci fondatori che rimangono in permanenza nel Comitato Direttivo.
- 2) Il Comitato può cooptare, in sostituzione di soci deceduti o decaduti non più di due soci, che rimarranno in carica non oltre l'Assemblea Generale che si svolgerà dopo il quinto anno dalla fondazione e che provvederà alla sostituzione dei soci deceduti o decaduti ed alla ratifica delle Decisioni del Comitato Direttivo. Può inoltre cooptare altri membri in qualità di esperti i quali possono esprimersi con solo voto consultivo.
- 3) I componenti del Comitato non Soci Fondatori durano in carica un anno e possono essere rieletti alla scadenza senza alcun limite.
- 4) Il Comitato costituisce al suo interno dieci diversi dipartimenti con i rispettivi compiti, nomina tra i propri componenti il Presidente della Federazione, il Segretario Generale e i Vicepresidenti.
- 5) La rappresentanza sociale di fronte a terzi ed in giudizio spetta al Presidente della Federazione eletto dal Comitato, congiuntamente al Segretario Generale e, in loro assenza o impedimento, ai Vicepresidenti designati dal Comitato.
- 6) Il Comitato si riunisce almeno una volta ogni 6 mesi.
- 7) Le riunioni sono convocate dal Presidente, congiuntamente al Segretario Generale, con presentazione dell'Ordine del Giorno tramite lettera e/o pubblicazione sull'albo federativo.
- 8) Qualora la metà dei componenti richieda convocazione, e questa sarà possibile, sarà compito del Presidente, congiuntamente al Segretario Generale, provvedere secondo le modalità di cui al comma 7 per quanto riguarda la convocazione che deve avvenire almeno entro 12 gg. dalla richiesta. La riunione dovrà aver luogo entro 20 giorni a partire dalla data della convocazione: In sede di prima convocazione per dar corso alla riunione richiesta viene considerata valida la presenza della metà dei membri del Comitato più uno. Mentre, in seconda convocazione, viene considerata sufficiente la presenza di un terzo dei componenti.
- 9) Il Comitato ha i seguenti compiti:
 - A) elegge il Presidente, a maggioranza;

- B) elegge il Segretario Generale, a maggioranza;
- C) elegge i Vicepresidenti, a maggioranza;
- D) elegge in prima nomina il Presidente delle Sedi Regionali;
- E) assume personale, nei limiti strettamente necessari per garantire il regolare funzionamento della Federazione;
- F) fissa le norme per il buon andamento della Federazione;
- G) autorizza il Presidente, congiuntamente al Segretario Generale, a procedere con la firma di eventuali protocolli d'intesa;
- H) sottopone all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivi e consultivi annuali;
- I) nomina i responsabili dei Dipartimenti;
- L) determina il programma di lavoro che la Federazione dovrà svolgere, accertandosi che questo sia compatibile con le linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, e con la disponibilità finanziaria della Federazione stessa promovendo e coordinando l'attività della Federazione stessa, autorizzandone le spese;
- M) accoglie o respinge le domande degli aspiranti soci;
- N) nella prima seduta dopo il provvedimento, (per motivi di necessità o di urgenza) ratifica i provvedimenti adottati dal Presidente, congiuntamente al Segretario Generale, qualora questi siano di sua competenza;
- O) ogni qualvolta il Presidente, congiuntamente al Segretario Generale, o un terzo dei soci ne facciano richiesta, il Comitato può riunirsi per deliberare; la convocazione può avvenire mediante scrittura in forma di lettera e/o pubblicazione sull'albo federativo, reperibile presso i locali della sede della Federazione; La riunione avverrà volta per volta in una sede in Italia scelta, a maggioranza dei presenti, dal Comitato Direttivo;
- P) in prima convocazione il Comitato delibera con la presenza della metà più uno degli iscritti alla Federazione, qualora si rendesse necessaria la seconda convocazione, il Comitato delibererà indipendentemente dal numero di iscritti presenti;
- Q) il Comitato predispose il bilancio attuale;
- R) fissa l'ammontare e le relative variazioni della quota sociale che, per il 2005, rimane fissata nel 10% del totale delle tessere annuali emesse dall'Associazione che richiede di entrare, con un minimo di Euro 200,00 (duecento) annue; anche per persone fisiche od Enti pubblici che non emettono tessere annuali;
- S) delibera su questioni di ordinaria e straordinaria amministrazione ai fini di conseguire gli scopi della Federazione;
- T) delibera il costituirsi di nuove sedi F.U.I. in Italia e all'estero;
- U) decide consulenze e rimborsi spese;
- V) quanto il Comitato delibera in sede di riunione sarà redatto sotto la responsabilità del Presidente e del Segretario Generale su apposito libro consultabile da tutti i membri della Federazione;
- Z) i componenti del Comitato non Soci Fondatori, dopo quattro assenze ingiustificate alle riunioni del Comitato stesso, decadono dalla carica.

Art.10 Il Presidente

- 1) Chi riveste la carica di Presidente della Federazione è automaticamente anche Presidente dell'Assemblea e del Comitato Direttivo, congiuntamente al Segretario Generale ed è, dal Comitato Direttivo, eletto sulla base del voto di maggioranza dei suoi componenti;
- 2) rimane in carica per un anno, allo scadere del quale può essere rieletto;
- 3) ha i poteri di rappresentanza insieme col Segretario Generale;
- 4) rappresenta legalmente la Federazione nei confronti di terzi ed in giudizio, congiuntamente al Segretario Generale;
- 5) convoca e presiede, congiuntamente al Segretario Generale, le riunioni dei Soci e del Comitato Direttivo.
- 6) in caso di necessità ed urgenza può prendere, congiuntamente al Segretario Generale, decisioni spettanti al Comitato Direttivo le quali però saranno sottoposte a ratifica non appena il Comitato si riunisca nuovamente;
- 7) in caso di assenza, impedimento o cessazione del Presidente, le mansioni di questo verranno svolte dal solo Segretario Generale;

Art. 11 I Vicepresidenti

- 1) I Vicepresidenti sostituiscono in tutto il Presidente ed il Segretario Generale in ogni e qualsiasi impedimento ne causino l'assenza, tale giudicata dal Comitato Direttivo;
- 2) i Vicepresidenti, successivamente a quelli eletti in sede di costituzione della Federazione, sono eletti dal Comitato Direttivo e durano in carica un anno;

Art.12 Il Segretario Generale

- 1) Ha i poteri di rappresentanza insieme col Presidente; supporta il Presidente nello svolgimento delle sue mansioni ed ha i seguenti compiti:
 - a) provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro dei soci.
 - b) provvede al disbrigo della corrispondenza;
 - c) è responsabile della conservazione dei verbali delle riunioni degli Organi collegiali;
 - d) predispose schematicamente il bilancio preventivo e quello consuntivo sottoponendoli al vaglio del Comitato; il primo entro il mese di ottobre e il secondo entro il mese di marzo.
 - e) provvede alla gestione dei registri contabili della Federazione nonché alla conservazione della documentazione ad essi relativa.
 - f) provvede alle uscite e alle entrate del bilancio sulla base di quanto stabilito dal Comitato.

- g) vigila sull'operato del personale assunto.
- h) dirige tutte le relazioni sociali della Federazione.
- i) rimane in carica per un anno, allo scadere del quale può essere rieletto dal Comitato Direttivo.

Art.13 I Dipartimenti

La struttura organizzativa della Federazione è suddivisa in dipartimenti:

- A) DIPARTIMENTO RELAZIONI ISTITUZIONALI
(Rapporti con tutte le Pubbliche Istituzioni, le ASL, le Scuole, siano esse private o statali)
- B) DIPARTIMENTO ASSISTENZA
(Arruolamento di volontari per assistenza domiciliare e ospedaliera).
- C) DIPARTIMENTO DI MEDICINA
(Legale- Riabilitativa)
- D) DIPARTIMENTO RELAZIONI SOCIALI
(Rapporti con mass-media, associazioni, sindacati, ONG).
- E) DIPARTIMENTO CULTURA E STUDI
(Proposte legislative)
- F) DIPARTIMENTO SERVIZI
(Tutela e promozione delle leggi inerenti ai servizi spettanti per diritto ai lavoratori stranieri in generale ed ucraini in particolare)
- G) DIPARTIMENTO LEGALE
(Tutela dei diritti legislativi dei lavoratori stranieri in generale, degli ucraini in particolare, raccolta delle denunce, tutela dei lavoratori invalidi, costituzioni in giudizio, consulenze giuridiche, ricorsi amministrativi);
- H) DIPARTIMENTO SPORT
(promozione dell'attività sportiva dei lavoratori ucraini in particolare e dei lavoratori stranieri in generale)
- I) DIPARTIMENTO RELAZIONI EUROPEE ED INTERNAZIONALI
(promozione delle relazioni tra i vari Paesi della CEE, del Terzo Mondo, relazioni e studi per i diritti umani, diritti dei lavoratori ucraini a livello internazionale)

Art.14 Il Consiglio Federativo

- 1) E' l'organismo consultivo della F.U.I. e si compone dei membri di Associazioni nazionali ed internazionali quali possono essere : Centri di assistenza, Sindacati, Organizzazioni Sanitarie e Culturali consociati alla Federazione;
- 2) è diretto da un membro eletto all'interno del Consiglio Federativo stesso sulla base di un voto consultivo, pertanto non è da considerare organo interno alla Federazione;
- 3) può sottoporre proposte e quesiti al Comitato Direttivo.

Art.15 Il Collegio dei Probiviri

- 1) E' composto da un Presidente, due membri effettivi e due membri supplenti;
- 2) è nominato dall'Assemblea dei soci, salvo il primo anno in cui sarà nominato dal Comitato Direttivo;
- 3) non sono eleggibili associati che ricoprono anche cariche direttive od esecutive;
- 4) dura in carica un anno;
- 5) è rieleggibile;
- 6) è di sua competenza esaminare i ricorsi presentati entro trenta giorni avverso i provvedimenti disciplinari presi dal Comitato Direttivo; la decisione deve essere presa nel termine di due mesi a maggioranza assoluta;
- 7) su richiesta del Comitato Direttivo fornisce parere inappellabile sull'eventuale radiazione di un socio;
- 8) Funge anche da "Giuri d'onore" in caso di eventuali controversie tra i soci.

Art.16 Il Collegio Sindacale

- 1) E' composto da tre membri effettivi e due supplenti che durano in carica un anno e sono nominati dall' Assemblea dei Soci, salvo il primo anno in cui sarà nominato dal Comitato Direttivo;
- 2) i Sindaci eleggono tra di loro un Presidente;
- 3) il Collegio controlla la tenuta della contabilità e pertanto entro 10 gg. prima della data fissata per l' Assemblea dei Soci di approvazione si incaricherà della stesura di una relazione scritta con osservazioni o proposte che ritiene opportune in relazione al bilancio;
- 4) deve altresì dare conto, nella suddetta relazione, delle denunce eventualmente presentate dai soci su fatti da essi ritenuti censurabili;
- 5) per permettere al Collegio dei Sindaci di espletare la propria opera, il Comitato Direttivo deve permettere il controllo dei bilanci e dei relativi documenti giustificativi.

Art.17 Sedi Regionali

- Ogni sede Regionale è presieduta da un Presidente ed un Segretario;
- in prima nomina vengono nominati dal Comitato Direttivo per un periodo non superiore a quello di vita del Comitato Direttivo in carica;
- successivamente, il Presidente Regionale verrà eletto dall' Assemblea Regionale dei Soci che provvederà ad eleggere anche un Segretario Regionale.

Art.18 Norme finali

- Per tutto quanto non regolato nel presente statuto, si applicano le disposizioni di legge in vigore.